

Capitolo I Il giudicato e la sua efficacia extrapenale

di *Claudio Marinelli*

Sommario

1. Cenni storici. – 2. Il concetto normativo di giudicato penale. – 3. Il giudicato nell'accezione formale e sostanziale. – 4. Le decisioni suscettibili di acquisire autorità di cosa giudicata. – 5. Le nozioni di irrevocabilità, definitività ed esecutività. – 6. L'irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali di condanna. – 7. La formazione progressiva del giudicato, il giudicato parziale e il giudicato interno. – 8. La modifica e la revoca del giudicato. – 9. Il giudicato in rapporto all'incidente di esecuzione. – 9.1. I mezzi di impugnazione straordinari. – 9.2. Il problema delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 10. Gli accertamenti non definitivi o *rebus sic stantibus*. – 11. Il *ne bis in idem* o divieto di un secondo giudizio. – 11.1. Il "*ne bis in idem*" in relazione alla litispendenza. – 11.2. L'oggetto del divieto. – 11.3. I presupposti soggettivi e il concorso di persone nel reato. – 11.4. I presupposti oggettivi: l'identità del fatto. – 11.5. Il concorso materiale di reati e il reato continuato. – 11.6. La c.d. contestazione alternativa. – 11.7. Il concorso formale. – 11.8. Il reato complesso. – 11.9. Il reato progressivo. – 11.10. Il reato abituale e permanente. – 11.11. Il reato a fattispecie alternative. – 12. Le "deroghe" al divieto di un secondo giudizio. – 13. I rimedi al *bis in idem* nei diversi stadi procedimentali. – 14. La rilevanza del divieto di un secondo giudizio in ambito internazionale. – 15. L'esecutività delle sentenze e dei decreti penali di condanna. – 15.1. La decisione esecutiva in rapporto al meccanismo di estensione dell'impugnazione. – 15.2. Il provvedimento esecutivo e la formazione progressiva del giudicato. – 16. L'efficacia del giudicato in altro procedimento penale. – 17. L'effetto extrapenale del giudicato. – 18. L'efficacia della condanna definitiva nei giudizi restitutori e risarcitori. – 18.1. I limiti obiettivi. – 18.2. I limiti soggettivi. – 19. L'efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. – 20. L'efficacia del giudicato assolutorio nei giudizi restitutori e risarcitori. – 20.1. I limiti obiettivi. – 20.2. I limiti soggettivi. – 21. Il raccordo tra processo penale e procedimento disciplinare. – 22. L'efficacia del giudicato penale nel procedimento disciplinare. – 22.1. La nozione di pubblica autorità. – 22.2. I limiti obiettivi. – 22.3. I limiti soggettivi. – 23. L'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili e amministrativi di natura non risarcitoria. – 23.1. I limiti obiettivi. – 23.2. I limiti soggettivi. – *Bibliografia*.

1. Cenni storici.

Il libro decimo del codice si apre con un titolo dedicato al **giudicato**, tema le cui ascendenze storiche meritano un breve cenno introduttivo. Il giudicato, quale istituto giuridico, ha origine nel diritto romano preclassico: le prime attestazioni, incentrate sul limite preclusivo insito nel principio ed enunciate con il precetto *bis de eadem re ne sit actio*, risalgono al modulo processuale più antico che, per es-

sersi fondato su solenni dichiarazioni del diritto vantato da ciascuna delle parti, prese il nome di *legis actiones*¹. In seguito esso sarà elaborato in seno al processo privato², nel quale si affermerà con molteplici meccanismi, tra i quali si colloca emblematicamente la *exceptio rei iudicatae*, intesa a offrire al convenuto in giudizio lo strumento per paralizzare l'iniziativa, indebitamente reiterata dall'attore³. L'estensione della relativa nozione alle azioni penali compare molto più tardi⁴. La tradizione consegnerà l'istituto al diritto intermedio e, suo tramite, al diritto moderno, dove si affermerà confermando una connotazione ben definita e orientata alla stabilità delle decisioni giurisdizionali, una volta esauriti o non esperiti, i rimedi impugnatori. Simile configurazione si atteggia come una costante dello sviluppo storico, improntato alla tendenziale intangibilità del *decisum*. Le variabili implicate da tale dinamica si collocano, per contro, sul piano dei fondamenti dogmatici e assiologici di volta in volta adottati a sostegno del principio. Così, se la sua ragion d'essere si lega ad istanze di certezza del diritto nel codice napoleonico del 1808⁵, e di lì, in virtù dell'egemonia francese, nei codici preunitari e in quello di procedura penale del Regno d'Italia del 1865⁶; si correlerà, nel codice del 1913, a finalità di tutela individuale⁷, mentre si porrà, in quello del 1930, quale espressione dell'opposto principio della soggezione all'imperatività della legge⁸.

Il varo della Carta costituzionale non ha segnato una svolta immediata nella configurazione dell'istituto⁹: la perdurante vigenza del codice del 1930, protratta-

¹ Cfr., per tutti, V. Arangio Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, 112.

² Cfr. V. Arangio Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, 108.

³ Cfr. ancora V. Arangio Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, 158, il quale rammenta come il principio si sia esplicitato «nel diritto classico in due forme diverse: negli *iudicia legitima in personam* aventi formule *in ius conceptae*, facendo senz'altro decadere dall'azione colui che già una volta abbia dedotto in giudizio il rapporto litigioso, con l'effetto che il giudice, venendo comunque a conoscenza del precedente processo, debba respingere la rinnovata domanda; nelle azioni *in rem*, o con formule *in factum conceptae* e, in ogni caso se il giudizio *imperio continetur*, attribuendo al convenuto un'apposita *exceptio* [il cui] nome completo è [*exceptio*] *rei iudicatae vel in iudicium deductae*, essendo per gli effetti in esame indifferente che una sentenza sia stata pronunciata o no, anzi derivando l'esclusione della rinnovata azione dall'avvenuta *litis contestatio*».

⁴ Cfr., in particolare, G. Pugliese, *Giudicato civile (storia)*, 728; nonché V. Manzini, *Trattato*, 436, nota 4; A. Rocco, *Trattato della cosa giudicata*, 39; più recentemente, F. Callari, *La firmitas*, 62.

⁵ Per un approfondimento sul codice del 1808, per tutti, F. Hélie, *Traité*, 536.

⁶ Cfr. N. Nicolini, *Della procedura penale*, 33; F. Saluto, *Commenti al Codice*, 28; P. Tuozzi, *L'autorità della cosa giudicata*, 101 e 111.

⁷ Circa l'ispirazione del codice del 1913, cfr. L. Mortara, U. Aloisi, *Spiegazione pratica*, 235.

⁸ Cfr. F. Carnelutti, *Contro il giudicato penale*, 289; G. De Luca, *Giudicato*, 15; E.T. Liebman, *Efficacia ed autorità*, 27.

⁹ Nella mai sopita ricerca di un fondamento costituzionale del giudicato, rilevano la mancanza di una previsione espressa nella Carta fondamentale italiana, a differenza di molte esperienze straniere, P. Ferrua, *Il "giusto processo"*, 33, nota 22; M. Pisani, *Il ne bis in idem inter-*

si sino alla riforma del 1988, ha infatti dato luogo ad una fase caratterizzata, per un verso, da ripetuti adattamenti al nuovo quadro di riferimento e, per un altro verso, ad una rivisitazione dell'istituto in una chiave di maggiore flessibilità¹⁰. È appena il caso di ricordare i numerosi interventi, operati dal legislatore e più ancora dal giudice delle leggi, per attenuare le discrasie, incolmabili per via esegetica, tra la codificazione previgente e il testo costituzionale¹¹. Parimenti di rilievo è l'evoluzione che, manifestatasi dapprima nel progetto preliminare del 1978¹², troverà il suo epilogo nel codice Vassalli, nel quale l'autorità del giudicato è ribadita in un'ottica di tutela dell'individuo dal potere statale e di certezza del diritto, ma in un rapporto dialettico con esigenze di giustizia sostanziale che ne giustificano l'attenuazione. In tale quadro trova spiegazione la collocazione, accanto alla revisione, di ulteriori rimedi modificativi e revocatori, idonei ad incidere sul giudicato¹³.

2. Il concetto normativo di giudicato penale.

Prima di procedere alla disamina della disciplina codicistica, è opportuno precisare la valenza semantica di alcune tra le distinzioni nomenclatorie cui più frequentemente ricorrono dottrina e giurisprudenza. Prendendo le mosse dal termine **giudicato**, si osserva come esso, benché privo di un'esplicita definizione normativa, rimandi alla necessità di conferire stabilità alle decisioni che segnano il termine del giudizio, impedendone la riapertura *ad infinitum*¹⁴. Per tale ragione il sistema processuale preordina un *iter* procedimentale, scandito da meccanismi di controllo ad attivazione temporalmente delimitata, **le impugnazioni ordinarie**, al

nazionale, 553; T. Rafaraci, Ne bis in idem, 9; tra le rare decisioni della Consulta sul tema, cfr. C. cost., 5.3.1969, n. 28, nella quale si rinviene tuttavia la mera affermazione secondo cui è interesse di ogni ordinamento perseguire la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche nonché l'intangibilità delle pronunce giurisdizionali.

¹⁰ Cfr., per tutti, E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 12.

¹¹ In ordine all'opera svolta dalla Corte costituzionale in questa prospettiva, cfr. *Il primo decennio di giurisprudenza della Corte costituzionale (1956-1965)*, a cura dell'ufficio studi della Corte costituzionale, Roma, 1968, 125; nonché tra i numerosi contributi dottrinali, G. Conso, *Il diritto processuale penale vecchio e nuovo*, XI; G. Illuminati, *Tutela della libertà personale*, 109.

¹² Riguardo al progetto del 1978, cfr. G. Conso, V. Grevi, G. Neppi Modona, *Il nuovo codice di procedura penale*, 1380; nonché E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 15, il quale sottolinea il rilievo del progetto, quale momento di inversione culturale nei rapporti tra Stato e cittadino, in raffronto alla prima legge-delega 3.4.1974, n. 108, priva di spunti innovativi.

¹³ V. *infra*, 8.

¹⁴ V. F. Cordero, *Riti e sapienza del diritto*, 604, il quale ha osservato che, ove «ogni caso sia indefinitamente giudicabile, ogni lite diventa un focolaio cronico; nessun corpo sociale tollera simili tensioni»; nonché V. Manzini, *Trattato*, 436, secondo cui la cosa giudicata si identifica con «l'essenza della decisione terminativa del giudizio».

fine di pervenire ad un accertamento conclusivo che presenti il connotato dell'incontrovertibilità, sia pure non assoluta¹⁵, e garantisca per quanto possibile la certezza dei rapporti giuridici¹⁶. Nel linguaggio corrente analogo significato assume la locuzione **cosa giudicata** o *res iudicata*, sebbene in questo caso l'attenzione non si concentri sulla decisione definitiva, ma sul rapporto fondamentale che ne costituisce l'oggetto: in altri termini, se il **giudicato** è rappresentato dal comando giudiziale promanante dalla decisione, **la cosa giudicata** si identifica con la controversia da essa decisa¹⁷. All'aspetto dinamico della formazione della decisione definitiva allude, invece, la locuzione "**passaggio in giudicato**"¹⁸. La complessità del tema si deve, per un verso, alla ricorrente dialettica tra le menzionate esigenze di stabilità e le istanze, contrapposte ma non meno rilevanti, di flessibilità della decisione definitiva; per altro verso, alla prospettiva che l'osservatore voglia privilegiare, data la sua inerenza all'interesse del singolo, già irrevocabilmente giudicato, ma anche a quello della generalità dei consociati e alle finalità dell'apparato repressivo statale.

3. Il giudicato nell'accezione formale e sostanziale.

Secondo una tratiziosa sistemazione della materia, di giudicato si danno due accezioni¹⁹. **Il giudicato formale** o **in senso formale** rappresenta la preclusione, interna al processo, che impedisce il riesame della *res iudicata* con i mezzi ordinari di impugnazione²⁰. Ciò significa che una decisione definitiva non è più revo-

¹⁵ Cfr. A. Capone, *Gli errori della Cassazione*, 3; M. Gialuz, *Il ricorso straordinario per cassazione*, 41; E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 3; nonché, riguardo al carattere relativo dell'irrevocabilità, F. Cordero, *Procedura penale*, 1200.

¹⁶ Cfr. G. De Luca, *Giudicato*, 1; V. Manzini, *Trattato*, 437.

¹⁷ Così G. Pugliese, *Giudicato civile (storia)*, 728; circa la distinzione tra giudicato e cosa giudicata, cfr. inoltre F. Callari, *La firmitas*, 10; A. Cristiani, *La revisione del giudicato*, 53; G. Lozzi, *Giudicato (diritto penale)*, 912; R. Normando, *Il sistema dei rimedi*, 15.

¹⁸ In tema di "passaggio in giudicato" o di "acquisizione di autorità di cosa giudicata da parte della sentenza" rimane fondamentale la sistemazione di V. Manzini, *Trattato*, 436, che identifica l'*auctoritas rei iudicatae* con «la forza riconosciuta dalla legge alla decisione del giudice per regolare giuridicamente in modo relativamente immutabile (cioè fuori delle ipotesi di mutabilità espressamente previste dalla legge) il caso concreto deciso, così da imporsi positivamente con efficacia coercitiva, cioè esecutiva (così detta *actio iudicati*) e negativamente con efficacia proibitiva».

¹⁹ Cfr. G. Catelani, *Manuale*, 192; F. Corbi, F. Nuzzo, *Guida*, 21; A. Gaito, G. Ranaldi, *Esecuzione*, 65; A. Giovene, *Giudicato*, 426.

²⁰ Cfr. G. Ciani, *Art. 648*, 2; G. De Luca, *Giudicato*, 1; A. Scella, *Art. 648*, 2197; nonché, da ultimo, E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 40, secondo cui il giudicato inteso in senso formale «[...] si risolve nella incontrovertibilità del tema oggetto della verifica giurisdizionale compendiato nella pronuncia».

cabile né modificabile, fatti salvi i mezzi di impugnazione straordinari e taluni rimedi esperibili in sede esecutiva²¹. Dal punto di vista dogmatico, l'effetto è ricondotto, da taluni, alla sopravvenuta estinzione del potere giudiziale di accertamento, da altri, alla consumazione del potere di azione penale²². Nell'impostazione adottata dal codice vigente, l'accezione formale del giudicato corrisponde all'**irrevocabilità** della decisione definitiva. Il dibattito sulla sua ragion d'essere riflette costantemente la molteplicità di funzioni che essa assolve: sul piano soggettivo, da quella di garanzia della certezza del diritto, a vantaggio di tutte le parti processuali e dei terzi²³; a quella di baluardo della quiete penalistica della persona giudicata, cui andrebbe riconosciuto il diritto a non permanere in uno stato di continua soggezione alla giurisdizione²⁴; nonché sul piano obiettivo, da quella di strumento idoneo a garantire l'efficienza del sistema, a quella di meccanismo di attuazione del principio di ragionevole durata del processo²⁵. Data la loro fondatezza e irriducibilità, esse possono essere riconosciute come funzioni complementari.

Quanto al **giudicato in senso sostanziale**, esso si identifica con l'accertamento oggetto della decisione passata in giudicato, o secondo una diversa angolazione, con il vincolo scaturente dalla decisione irrevocabile, che si atteggia come "**norma**" di "carattere giudiziario"²⁶. L'effettività di questa regola sostanziale è garantita dal sistema anche all'esterno del processo penale mediante gli istituti, autonomamente disciplinati, dell'**esecutività** della decisione definitiva, della preclusione all'apertura di nuovi processi sul medesimo oggetto e dell'attribuzione al giudicato, sia pure entro limiti maggiori rispetto al codice abrogato, di un'**efficacia extrapenale**²⁷. La distinzione tra giudicato formale e sostanziale, forte di

²¹ V. *infra*, 8.

²² In questo senso, cfr. Cass., Sez. III, 21.9.1995, Leali, in *Cass. pen.*, 1996, 2612, ove si rinviene l'affermazione secondo cui il «principio del *ne bis in idem* si configura [...] come dovere del giudice successivamente adito di declinare la decisione, in tal modo paralizzando una nuova identica azione penale essendosi essa processualmente consumata proprio nel giudicato sostanziale».

²³ In questo senso M. Gialuz, *Il ricorso straordinario per cassazione*, 43; E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 42.

²⁴ Così M. D'Orazi, *La revisione del giudicato penale*, 163.

²⁵ Per un'efficace sintesi di queste ricostruzioni, per tutti, E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 25.

²⁶ S. Giambruno, *Lineamenti*, 11; cfr. anche P. Tonini, *Manuale*, 972.

²⁷ Cfr. E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 44 e 45 secondo cui «il comando giuridico in cui si risolve la sentenza qualifica i limiti della cosa giudicata e determina la produzione di specifici effetti [...]. In primo luogo, il giudicato sostanziale si esprime mediante la formulazione di un divieto, quello del *ne bis in idem* nei confronti della stessa persona e relativamente al medesimo fatto di reato (art. 649 c.p.p.). [...] In seconda analisi, il giudicato produce effetti positivi che si è soliti definire "riflessi". L'accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile può, a determinate condizioni di legge, influenzare la progressione e la prova di ulteriori procedimenti

una lunga tradizione²⁸, merita di essere conservata con l'avvertenza del suo valore descrittivo di un fenomeno unitario²⁹, spesso accostato ad una medaglia di cui si apprezzi ora il “verso” processuale, la tendenziale immutabilità della decisione; ora il “recto” sostanziale, la sua autorità e vincolatività nel processo penale e in ambito extrapenale³⁰.

4. Le decisioni suscettibili di acquisire autorità di cosa giudicata.

Circa la ricorrente espressione “**autorità di giudicato**” o “**di cosa giudicata**”, deve osservarsi come essa inerisca al peculiare valore, assimilabile a quello della legge, che l'ordinamento riconosce al comando giudiziale contenuto nella decisione definitiva³¹. Non a caso si è ricordato come la parola *auctoritas* derivi dal verbo *augere* che significa «[...] accrescere, nel senso di avvalorare, cioè di dar peso, credito e quindi valore al *quid decisum*, che costituisce l'oggetto della pronunzia»³². La decisione passata in giudicato rappresenta una *lex singularis*, ovvero una norma destinata a regolare in modo vincolante, e tendenzialmente immutabile, il caso concreto che ne ha formato oggetto: come la legge, essa è infatti vincolante per i destinatari ed è suscettibile di **esecuzione coattiva**, sebbene i suoi effetti non si producano *erga omnes*, essendo priva dei caratteri della generalità e dell'astrattezza.

Nel riferirsi ai provvedimenti che possono acquisire autorità di cosa giudicata, si è volutamente evitato di fare menzione delle sentenze al fine di non incorrere nell'equivoco di limitare simile potenzialità alle decisioni aventi tale forma. Come si vedrà infatti la disciplina processuale in tema di giudicato include anche il decreto penale di condanna, una volta che siano esauriti, o non siano più attivabili, i rimedi ordinari previsti dalla legge.

– per lo più non penali – aventi oggetto distinto da quello già risolto, ma che presentino elementi comuni in un rapporto di dipendenza logica rispetto al giudizio già concluso».

²⁸ Per le tradizionali nozioni di giudicato formale e sostanziale nel processo civile, cfr. E. Allorio, *La cosa giudicata*, 3; V. Andrioli, *Diritto processuale civile*, 991; F. Carnelutti, *Sistema di diritto processuale civile*, 270.

²⁹ Cfr. G. Tranchina, *L'esecuzione*, 600, secondo cui il giudicato formale e sostanziale si risolvono in due aspetti connaturali all'idea in sé di giudicato.

³⁰ Cfr. A. Giovane, *Giudicato*, 424, che critica la tendenza a distinguere «[...] tra cosa giudicata “formale” e “sostanziale” presupponendo due concetti di giudicato o addirittura due istituti diversi»; nonché S. Riccio, *La preclusione processuale penale*, 92 che rimarca il collegamento tra giudicato formale e sostanziale per cui di quest'ultimo è legittimo parlare solo per effetto del «passaggio in giudicato formale della sentenza».

³¹ V. Manzini, *Trattato*, 445.

³² Così G. De Luca, *Giudicato*, 1.

5. Le nozioni di irrevocabilità, definitività ed esecutività.

Il primo profilo a venire in rilievo è quello dell'**irrevocabilità**, lemma distinguibile concettualmente³³, ma semanticamente sovrapponibile nel diritto processuale penale alla nozione di **definitività**, evocata dall'art. 27 comma 2 Cost.³⁴, ed equivalente alle espressioni concernenti il **passaggio in giudicato** o l'acquisizione di **autorità di cosa giudicata** da parte di una decisione³⁵. Il termine "irrevocabilità" è impiegato in due accezioni: la prima, generica ma ampiamente presente nel

³³ Irrevocabile è a rigore la determinazione insuscettibile di revoca ovvero di essere posta nel nulla per effetto di un atto di ritiro da parte dell'autorità emanante o da quella investita dell'impugnazione. Di qui la sua focalizzazione sull'angolazione dell'impugnabilità, di cui vale a significare l'esclusione.

³⁴ Benché la disposizione si riferisca alla "condanna definitiva", quale soglia di validità della presunzione di non colpevolezza dell'imputato, rimane controverso il fondamento costituzionale del giudicato. Le voci dottrinali, pur accomunate dalla consapevolezza della mancanza di un riconoscimento espresso dell'istituto, si dividono in differenti scuole di pensiero in ordine all'individuazione in seno alla Carta costituzionale di disposizioni da cui inferire un'implicita previsione e, dunque, indicazioni per una sia pur generica configurazione. Vengono così in rilievo molteplici ricostruzioni dogmatiche, in stretta correlazione con la mai sopita *querelle* circa la funzione dell'istituto. Secondo una prima tesi, soggettiva, poiché la cosa giudicata si pone come garanzia dei diritti di libertà, la relativa copertura andrebbe ricercata nell'art. 2 Cost., negli artt. 13, 14, 15 Cost., posti a tutela di singoli diritti di libertà, e nell'art. 27 comma 2 Cost., cfr. G. De Luca, *I limiti soggettivi*, 92; P. Moscarini, *L'omessa valutazione*, 50; nonché, critico circa la solidità della costruzione teorica per l'estrema genericità dell'art. 2 Cost., G. Biscardi, *Ne bis in idem*, 557. Vi è inoltre un secondo orientamento, di concezione affine, che, ricostruendo il giudicato quale oggetto del diritto alla "quiete penalistica", di cui sarebbe titolare la persona irrevocabilmente giudicata, fa leva sulla previsione dell'art. 25 comma 2 Cost. (cfr. M. D'Orazi, *La revisione del giudicato penale*, 160). Vanno poi menzionate, in una prospettiva oggettiva, le tesi che vi ravvisano un corollario dell'obbligatorietà dell'azione penale o degli obblighi del giudice, sanciti dagli artt. 101 comma 2 e 112 Cost. (cfr. V. Grevi, *Alla ricerca*, 185); o, ancora, dei canoni del giusto processo, così come positivizzati dall'art. 111 Cost. Più recentemente si è avanzata la tesi che degrada il giudicato, anche alla luce delle prese di posizione della Consulta e in particolare della sentenza n. 129/2008, da principio a mero mezzo giuridico preordinato a garantire la certezza del diritto (F. Callari, *La firmitas*, 155. *Contra* E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 22, n. 52). Per completezza è appena il caso di ricordare come, limitatamente a taluni profili del giudicato, da identificare essenzialmente con il divieto di un secondo giudizio, l'acutezza della questione possa dirsi parzialmente attenuata. Se, già per effetto del nuovo testo dell'art. 117 comma 1 Cost. che ha imposto alla normazione interna il rispetto dei vincoli comunitari e degli obblighi internazionali, le previsioni comunitarie e pattizie sono state ritenute norme "interposte" in sede di incidenza di costituzionalità, assumendo un rango sub-costituzionale nella gerarchia delle fonti; ben altra valenza è quella ascrivibile alle norme comunitarie a seguito del Trattato di Lisbona che, nel sostituire l'art. 6 § 1 del Trattato sull'Unione, ha "comunitarizzato" le previsioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, dunque, anche dell'art. 50 in tema di *ne bis in idem*. Sul punto, C. Di Paola, *Art. 7 Trattato di Lisbona*, 171; E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 37; S. Manacorda, *Carta dei diritti*, 179.

³⁵ Cfr. F. Caprioli, D. Vicoli, *Procedura*, 41.

linguaggio dottrinale e giurisprudenziale, coincide grosso modo con il concetto di “non impugnabilità” di un provvedimento del giudice³⁶; la seconda, tecnica, si riferisce alla disciplina contenuta nell’art. 648. Distinta dall’irrevocabilità, ma di regola ad essa subordinata, è la **nozione di esecutività delle sentenze e dei decreti penali**³⁷. L’art. 650 comma 1 prescrive che, salvo che sia diversamente disposto, tali provvedimenti acquisiscano forza esecutiva una volta divenuti irrevocabili³⁸. Posto che l’**esecutività** è l’attitudine del provvedimento ad essere attuato coattivamente e, dunque, anche contro la volontà dei soggetti destinatari dei suoi effetti giuridici³⁹, si deve segnalare come la descritta previsione rappresenti una deroga al più generale principio dell’immediata esecutività dei provvedimenti giurisdizionali. Ne sono riprova alcune rilevanti disposizioni tra le quali si segnala, in termini generali, l’art. 131 secondo il quale «il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può chiedere l’intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede». Vanno poi considerate, da un lato, la disciplina in materia di misure cautelari, personali e reali, improntata all’immediata efficacia delle ordinanze applicative e, da un altro lato, l’espressa previsione dell’effetto sospensivo dell’impugnazione, contenuta nell’art. 588⁴⁰.

Quanto alla **sentenza di non luogo a procedere**, vige una disciplina sovrapponibile sebbene descritta con una terminologia volta ad evitare di ricorrere al concetto di **irrevocabilità**, poiché si tratta di decisione per sua natura revocabile ai sensi dell’art. 434. Per tale motivo l’art. 650 comma 2 ne prevede l’esecutività a condizione che **non sia più soggetta a impugnazione**.

6. L’irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

Come si è anticipato, l’**irrevocabilità**, disciplinata dall’art. 648⁴¹, traduce in termini normativi il concetto di **giudicato formale**⁴². La disposizione si riferisce ad una qualità acquisibile tanto dalle sentenze, purché pronunciate in giudizio,

³⁶ Cfr. P. Tonini, *Manuale*, 969.

³⁷ Per un’approfondita analisi della nozione di esecutività, cfr. B. Lavarini, *L’esecutività*, 8.

³⁸ Cfr. Cass., Sez. I, 9.2.1999, Di Martino, in *Cass. pen.*, 2000, 401, che, riconoscendo l’efficacia esecutiva come caratteristica intrinseca della sentenza irrevocabile, ha ritenuto non «necessaria, ai fini della formazione del titolo esecutivo e della legittima emissione dell’ordine di carcerazione, l’attestazione del cancelliere in calce alla sentenza circa l’avvenuto passaggio in giudicato di essa, allorché esso non sia controverso».

³⁹ P. Tonini, *Manuale*, 970.

⁴⁰ P. Tonini, *Manuale*, 970.

⁴¹ La previsione ricalca l’art. 545 c.p.p. abr., sul quale, per tutti, cfr. V. Manzini, *Trattato*, 443.

⁴² In dottrina, cfr. G. Catelani, *Manuale*, 192; F. Corbi, F. Nuzzo, *Guida*, 21; A. Gaito, G. Ranaldi, *Esecuzione*, 65; A. Giovene, *Giudicato*, 426.

quanto dai decreti penali di condanna. Le prime si dicono irrevocabili allorché non siano *ab origine*, o non siano più, aggredibili mediante i mezzi di impugnazione ordinaria. Simile evenienza si correla a ipotesi tassative. In primo luogo, vengono in considerazione le **sentenze inoppugnabili**, perché caratterizzate dalla c.d. **irrevocabilità congenita**⁴³ o **strutturale**⁴⁴: si pensi alle decisioni della Corte costituzionale sulle accuse mosse contro il Presidente della Repubblica, emesse ai sensi degli artt. 134 comma 4 e 137 comma 3 Cost.; a quelle della Corte di cassazione⁴⁵; o, ancora, a quelle sentenze sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza ai sensi dell'art. 28⁴⁶. In secondo luogo, si deve prendere in esame il mancato esperimento dei mezzi di impugnazione nei termini perentori stabiliti dalla legge, ipotesi perlopiù ricondotta ad una fattispecie di acquiescenza⁴⁷, ma spesso sintomatica di mera inerzia da parte dei legittimati ad impugnare. In terzo luogo, ove tali mezzi siano esperiti, si può verificare l'ipotesi dell'omessa impugnazione dell'ordinanza che ne dichiara l'inammissibilità. Infine, l'art. 648 comma 2 prende in esame il caso del ricorso per cassazione dichiarato inammissibile o respinto⁴⁸.

⁴³ Cfr. F. Cordero, *Procedura penale*, 1199.

⁴⁴ Per la locuzione "inoppugnabilità strutturale" cfr. E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 163.

⁴⁵ Nel senso che, pur in difetto di una previsione espressa, le decisioni dell'organo di vertice del sistema giurisdizionale nascono irrevocabili, cfr., nella giurisprudenza costituzionale, C. cost., 16.6.1995, n. 247; C. cost., 5.7.1995, n. 294; C. cost., 3.7.1996, n. 224; C. cost., 17.11.2000, n. 501 (ord.). Nello stesso senso cfr. Cass., Sez. Un., 9.10.1996, Armati, in *Cass. pen.*, 1997, 682, secondo cui «il principio della definitività delle sentenze della corte di cassazione preclude – salvo i rimedi straordinari – l'ulteriore riesame di ogni questione di merito e di rito»; conf. Cass., Sez. I, 18.11.1996, Tononi, *CED*, 1996/206258; Cass., Sez. I, 8.11.1994, Elmo, in *Cass. pen.*, 1996, 589; Cass., Sez. I, 28.10.1991, Giacchetti, in *Riv. pen.*, 1992, 780; riguardo alla correlata caratteristica dell'immediata esecutività delle pronunce della Suprema Corte, Cass., Sez. I, 11.7.2008, Stara, *CED*, 2008/241121. Nella dottrina più recente, nello stesso senso, A. Bargi, *Controllo di legittimità*, 133; E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 165.

⁴⁶ Cfr. S. Sorrenti, *Art. 648*, 417. *Contra* E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 171 secondo cui tali decisioni, benché non impugnabili neppure con ricorso per cassazione, non dovrebbero ritenersi idonee a dare luogo al giudicato formale.

⁴⁷ M.E. Mele, *Art. 589*, 127.

⁴⁸ Cfr. Cass., Sez. I, 8.10.1990, Martino, in *Cass. pen.*, 1992, 1533, secondo cui «dalla formulazione dell'art. 648 [...] emerge che – salvo che per le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione, per le quali il momento della realizzazione dell'irrevocabilità coincide con quello della loro pronuncia – l'irrevocabilità della sentenza o del decreto di condanna si realizza automaticamente nel momento del verificarsi della causa di inammissibilità solo quando sia inutilmente decorso il termine per proporre, rispettivamente, l'impugnazione o l'opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. In tutti gli altri casi di inammissibilità dell'impugnazione o dell'opposizione a decreto di condanna l'irrevocabilità della sentenza o del decreto consegue, quindi, non già alla sola verifica della causa di inammissibilità, ma alla dichiarazione dell'inammissibilità con un provvedimento, a sua volta, irrevocabile»; conf. Cass., Sez. VI,

L'art. 648, nel riferirsi alle **sentenze pronunciate in giudizio**, annovera nel suo ambito applicativo le decisioni emesse all'esito del rito ordinario⁴⁹, di quello abbreviato⁵⁰, e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444*⁵¹. Benché infatti il riferimento al **giudizio**, se inteso in senso stretto, sembri alludere alla **fase dibattimentale** e, dunque, ai soli procedimenti che ne siano dotati, si tende a prediligere una lettura del dato normativo incentrata su un'accezione più ampia del termine. L'interpretazione è sostenuta dalla rinvenibilità di questa nozione estensiva in altre sedi codicistiche, come all'art. 137 comma 1 disp. att. in tema di applicazione *in executivis* dell'istituto della continuazione tra sentenze *ex art. 444*, nonché dalla necessità di evitare le conseguenze aberranti cui si perverrebbe nel caso venisse accolta l'accezione più rigorosa: a cominciare da quella di ritenere non eseguibili le **sentenze extradibattimentali**⁵².

La disciplina dell'art. 648 non investe le **sentenze di non luogo a procedere**, le quali, prive dell'idoneità a divenire irrevocabili, sono sottoposte dall'art. 650 comma 2 ad una diversa nomenclatura e disciplina⁵³. Laddove siano spirati i termini di proposizione del ricorso per cassazione *ex art. 428*, unico rimedio ordinario ora esperibile, la sentenza *ex art. 425* si definisce come "**non più soggetta a impugnazione**" e **non irrevocabile**. La distinzione trova una sia pur labile spiegazione nel dato normativo della revocabilità della sentenza di non luogo a procedere tramite il procedimento contemplato dall'art. 434, sebbene, a date condizioni, anche le sentenze e i decreti penali, ancorché irrevocabili, siano soggetti a revisione e agli altri rimedi, modificativi e revocatori del giudicato⁵⁴.

2.10.2002, Lombardo, *ivi*, 2004, 553; Cass., Sez. I, 3.12.1990, Mattaliano, in *Riv. pen.*, 1991, 1027. In dottrina cfr. G. Lozzi, *Lezioni*, 786, il quale estende analogicamente l'art. 648 comma 2, parte seconda, alla proposizione dell'appello inammissibile, al fine di evitare «una disparità di trattamento del tutto incomprensibile tra la determinazione del momento nel quale diventa irrevocabile una sentenza impugnata con appello inammissibile e quello in cui risulta immutabile una sentenza impugnata con un inammissibile ricorso per cassazione».

⁴⁹ Cfr. G. Catelani, *Manuale*, 187; P. Di Ronza, *Manuale*, 109.

⁵⁰ Avuto riguardo alle sentenze emesse all'esito del rito abbreviato cfr. M. Bonetti, *Il giudizio abbreviato*, 5; L. Suraci, *Il giudizio abbreviato*, 411; F. Zacché, *Il giudizio abbreviato*, 157.

⁵¹ Cfr. Cass., Sez. V, 6.12.1993, Andretta, in *Cass. pen.*, 1995, 1278, secondo cui «la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444*, in qualunque fase pronunciata, è equiparata ad una sentenza di condanna, nella quale è insita l'irrevocabilità a norma dell'art. 648 e la cui specifica efficacia di giudicato è regolata dagli artt. 651 e ss.»; nello stesso senso, in dottrina, C. Massa, *Il giudicato penale*, 137.

⁵² Cfr. F. Caprioli, D. Vicoli, *Procedura*, 35.

⁵³ V. *Rel. prog. prel. c.p.p.*, 139; nonché F. Cordero, *Procedura penale*, 1200; P. Tonini, *Manuale*, 971.

⁵⁴ Per un quadro delle posizioni dottrinali circa la configurazione della sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione, cfr. E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 155 e 163 che riconosce come essa non appartenga al novero dei provvedimenti suscettibili d'irrevocabilità formale, in ragione della struttura cognitiva e della preordinazione funzionale dell'accertamento che si svolge in udienza preliminare.

Quanto al **decreto penale di condanna**, esso diviene irrevocabile quando sia spirato il termine di proposizione dell'opposizione ovvero quello per impugnare l'ordinanza che ne abbia dichiarato l'inammissibilità. La previsione merita due chiose. In primo luogo, è omessa l'ipotesi del ricorso per cassazione tempestivo, ma infruttuoso, avverso la declaratoria di inammissibilità, a sua volta seguito dal rigetto o dalla dichiarazione di inammissibilità. In secondo luogo, non si rinviene alcun coordinamento con gli artt. 463 comma 1 e 464 comma 5, ove si prevede, rispettivamente, la sospensione dell'esecuzione, allorché il decreto penale sia emesso nei confronti di più imputati per il medesimo reato, dei quali solo alcuni opponenti; e la sua successiva revoca, laddove questi ultimi siano prosciolti **perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato** ovvero è **commesso in presenza di una causa di giustificazione**⁵⁵.

7. La formazione progressiva del giudicato, il giudicato parziale e il giudicato interno.

Le espressioni “**formazione progressiva del giudicato**”, “**giudicato parziale**” e “**giudicato interno**” attengono ad un argomento unitario sebbene considerato sotto angolazioni diverse⁵⁶. Se infatti l'art. 648, nella sua perentorietà definitiva, si riferisce all'ipotesi più agevole nella quale la decisione giurisdizionale divenga irrevocabile nella sua interezza, ben possono darsi condizioni nelle quali, per adottare un punto di vista dinamico, il **giudicato si formi progressivamente** ovvero investendo differenti parti della decisione in momenti successivi. Tale evenienza dà luogo, sul piano statico, al **giudicato parziale**, attesa la concomitante presenza di una restante parte della decisione ancora *sub iudice* o, con altra terminologia, al **giudicato interno**, in quanto la *res iudicata* si forma in un processo ancora in corso⁵⁷. I presupposti di insorgenza di simile sfasamento sono rappresentati dall'**impugnazione parziale** della decisione e dall'**annullamento parziale** ad opera della Suprema Corte.

Circa la prima ipotesi, sarà utile prendere le mosse dall'evenienza più semplice, ed ammessa sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, vale a dire quella del **processo cumulativo**⁵⁸. In presenza di un simile processo, è incontrovertito che il

⁵⁵ A. Giovene, *Giudicato*, 426, che riconduce l'ipotesi ad una forma di irrevocabilità condizionata.

⁵⁶ Si esprimono in questo senso, tra le molte voci dottrinali, cfr. G. Della Monica, *Giudicato*, 394; A. Giovene, *Giudicato*, 440; E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 72.

⁵⁷ Cfr. Cass., Sez. VI, 9.12.1992, Campus, in *Riv. pen.*, 1994, 78, in tema di riproposizione, avverso la sentenza di rinvio, di questione già decisa in senso negativo, dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, secondo cui la preclusione determinata dal giudicato interno copre il dedotto e il deducibile.

⁵⁸ Di cumulo oggettivo, o di processo cumulativo oggettivo, si parla in relazione ad una vi-

passaggio in giudicato dei capi della decisione, siano essi riferiti a imputati diversi o a diversi oggetti (capi di imputazione, capi civili, capi relativi alle misure di sicurezza, capi amministrativi⁵⁹), possa non avvenire simultaneamente⁶⁰. In altri termini, data l'autonomia dei capi, statuizioni decisorie che potrebbero formare oggetto di procedimenti distinti⁶¹, può accadere che essi, in funzione di differenti vicende impugnatorie, passino in giudicato in tempi diversi, e dunque "progressivamente"⁶². Così l'**impugnazione parziale** dell'imputato, che, ad esempio, non

cenda processuale che abbia per oggetto più reati ascritti alla medesima persona; di cumulo soggettivo, o di processo cumulativo soggettivo, nell'ipotesi di un processo a carico di una pluralità di imputati per un solo reato commesso in concorso o cooperazione tra loro; di cumulo misto, si parla in caso di concorso delle due ipotesi. Cfr. F. Caprioli, D. Vicoli, *Procedura*, 50.

⁵⁹ Per l'uso del termine "capo" nella trama codicistica, cfr. artt. 578, 579, 581 e 622, in tema di impugnazioni, nonché, per quanto attiene alla responsabilità amministrativa degli enti, cfr. d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

⁶⁰ E. Jannelli, *La cosa giudicata*, 599; con riferimento al processo plurisoggettivo, Cass., Sez. I, 5.5.2005, Billi, in *Cass. pen.*, 2006, 3719; conf. Cass., Sez. I, 2.12.2003, Chen, *ivi*, 2004, 3298.

⁶¹ Essenziale la distinzione concettuale, talora messa in ombra dalla giurisprudenza, tra le componenti della decisione giudiziale, sia essa sentenza o decreto penale, suddivisibili in "capi", statuizioni indipendenti; "punti", intesi come elementi costitutivi di un capo, ma suscettibili di una pur limitata autonoma considerazione, come ad. es. la quantificazione della pena o la sussistenza di una circostanza aggravante; "questioni", riconoscibili quali le soluzioni adottate dal giudice sulle alternative poste dai singoli punti, come ad. es. la qualificazione giuridica; e, sia pure in modo più controverso, "argomenti", ossia le ragioni, in fatto o diritto, addotte a sostegno delle determinazioni giudiziali. In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. I, 12.1.2001, Palmieri, in *Dir. giust.*, 2001, fasc. 14, 78; Cass., Sez. Un., 19.1.2000, Tuzzolino, in *Cass. pen.*, 2000, 2967, secondo cui «poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irrettabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce»; conf. Cass., Sez. II, 3.3.1994, Devoto, in *Giust. pen.*, 1995, III, 93; con riferimento agli "elementi logico-argomentativi", di cui si riconosce l'inidoneità ad acquisire autorità di giudicato, Cass., Sez. IV, 15.12.1999, Corcione, in *Cass. pen.*, 2001, 1265; Cass., Sez. IV, 24.5.1993, Rech, in *Giust. pen.*, 1994, III, 330; Cass., Sez. IV, 18.12.1992, Cornici, in *Cass. pen.*, 1994, 1259.

⁶² In ossequio al principio *tantum devolutum quantum appellatum*, stabilito dall'art. 597 comma 1 e 609 comma 1, per l'appello e, rispettivamente, per il ricorso per cassazione, l'im-

investa uno dei reati ritenuti dalla sentenza di primo grado, darà luogo all'irrevocabilità della decisione sul relativo capo non censurato, che dovrà ritenersi coperto dal **giudicato interno**. In giurisprudenza questo principio è esteso sino ad elidere la distinzione tra punti e capi. Conseguentemente si è affermato che la mancata impugnazione della sentenza di condanna in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato, essendosi quest'ultimo limitato a dolersi dell'entità del trattamento sanzionatorio, comporta, in applicazione del principio del "giudicato progressivo", l'inoperatività di eventuali sopravvenute cause estintive del reato, come, ad esempio, la prescrizione del medesimo⁶³.

La seconda rilevante fattispecie si ha in tema di **annullamento parziale** della sentenza ad opera della Corte di cassazione, come previsto dall'art. 624 comma 1⁶⁴. La previsione ha dato luogo a notevoli dubbi esegetici, in quanto, pur stabilendo che «se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata», nulla dice in ordine all'esatta determinazione del concetto di "**parte della sentenza**"⁶⁵. Di qui il contrasto tra la concezione dottrinale prevalente, che ravvisa in tale locuzione unicamente il "capo"⁶⁶, e, quella giurisprudenziale, che vi include anche i "punti", ritenuti suscettibili di passare autonomamente in giudicato⁶⁷. La tesi giurisprudenziale, in altri termini, ammette

pugnazione, fatte salve le deroghe contenute negli artt. 597 comma 5 e 609 comma 2, attribuisce al giudice *ad quem* la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

⁶³ Così Cass., Sez. VI, 21.10.1998, D'Amore, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1999, 68.

⁶⁴ Cfr. Cass., Sez. Un., 19.1.1994, Cellerini, in *Cass. pen.*, 1994, 2028; conf. Cass., Sez. IV, 29.1.1998, Sabato, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1998, 220; nonché Cass., Sez. II, 29.10.1998, Zucca, in *Riv. pen.*, 1999, 385, che ne trae il corollario per cui, «in tema di annullamento parziale della sentenza impugnata da parte della cassazione, il principio della formazione progressiva del giudicato – desumibile da una corretta interpretazione del disposto dell'art. 545 comma 1 c.p.p. abr. (e parallelamente dell'art. 624) – che ne importa la configurabilità in ordine alle parti non annullate della sentenza concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato e non in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate, legittima la conclusione che esclude la operatività delle cause di estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato, non potendo l'art. 152 c.p.p. abr. (e l'art. 129), che pur prevede l'efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la "barriera del giudicato", essendosi per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in maniera definitiva, il loro *iter* processuale».

⁶⁵ Sulla complessa esegesi della previsione, cfr. D. Arrigo, *Il giudicato «parziale»*, 607; A. Bargi, *Inammissibilità dell'impugnazione*, 179; M. Busetto, *Annullamento parziale*, 2480; D. Carcano, *Il percorso*, 88; E. Jannelli, *La definizione costituzionale*, 129; L. Scomparin, *Il procedimento immediato*, 275.

⁶⁶ Cfr. M. Bargis, *Il ricorso per cassazione*, 648; M. Busetto, *Annullamento parziale*, 2484; F. Dinacci, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, 225; *contra* R. Li Vecchi, *Annullamento parziale*, 241.

⁶⁷ Cfr. Cass., Sez. Un., 26.3.1997, Attinà, in *Cass. pen.*, 1997, 2684; Cass., Sez. Un.,

il **giudicato parziale** (al limite anche nel processo non cumulativo), qualora l'impugnazione ordinaria non investa tutti i punti della decisione. In questo caso infatti si presuppone che il passaggio in giudicato possa avvenire per i singoli punti in momenti diversi, pur attenendo questi ultimi al medesimo capo. Così si è affermato che «anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate, né a queste inscindibilmente connesse»⁶⁸. A sostegno di simile ricostruzione è peraltro addotto l'argomento secondo il quale, ove la locuzione “parte della sentenza” si riferisse ai soli capi della decisione, essa sarebbe di fatto pleonastica, finendo per esprimere un principio desumibile dal sistema⁶⁹. Un corollario di questa impostazione consisterebbe, ad esempio, nella preclusione per il giudice del rinvio, una volta intervenuto l'annullamento in sede di legittimità del “punto” relativo alla quantificazione della pena, di pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, per la sopravvenienza di cause estintive del reato⁷⁰, fatta

9.10.1996, Vitale, *ivi*, 1997, 691; Cass., Sez. Un., 19.1.1994, Cellerini, *cit.*; Cass., Sez. Un., 11.5.1993, Ligresti, in *Cass. pen.*, 1993, 2499.

⁶⁸ Così Cass., Sez. Un., 23.11.1990, Agnese, in *Cass. pen.*, 1991, 110. Conf. Cass., Sez. II, 24.2.2008, Alviano, *CED*, 2008/233345; Cass., Sez. Un., 9.10.1996, Vitale, *cit.*; nonché Cass., Sez. IV, 28.9.1992, Girardi, in *Cass. pen.*, 1994, 1249, secondo cui «con la dizione “parti della sentenza”, invero, sia l'art. 545 c.p.p. del 1930, sia l'art. 624 del vigente codice di rito hanno inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale».

⁶⁹ Cfr. Cass., Sez. Un., 23.11.1990, Agnese, *cit.*

⁷⁰ Cfr. Cass., Sez. II, 9.2.2010, Guerriero, in *Cass. pen.*, 2011, 2298; Cass., Sez. IV, 27.1.2010, La Serra, *ivi*, 2011, 3790; Cass., Sez. IV, 20.11.2008, Talarico, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2010, 87; Cass., Sez. II, 14.3.2007, Mazzei, *CED*, 2007/236462; Cass., Sez. IV, 16.4.2004, Arcidiacono, *CED*, 2004/228593; Cass., Sez. III, 25.1.2000, Vitello, *CED*, 2000/216964; Cass., Sez. IV, 14.4.1999, Sportaro, in *Cass. pen.*, 2000, 648; Cass., Sez. IV, 5.2.1999, Marano, *ivi*, 2000, 937; Cass., Sez. I, 11.7.1997, Di Landro, *CED*, 1997/208583; Cass., Sez. IV, 24.9.1996, Ceradini, *CED*, 1997/206103; Cass., Sez. III, 2.4.1996, Ambrosino, *CED*, 1997/205452; Cass., Sez. I, 5.10.1995, Barbieri, in *Cass. pen.*, 1997, 2479. *Contra* la già citata Cass., Sez. Un., 19.1.2000, Tuzzolino, *cit.*, secondo cui «in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata [...] con la conseguenza che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce». In tal senso anche, Cass., Sez. I, 1.6.2000, D'Agostino, in *Cass. pen.*, 2001, 1277; Cass., Sez. III, 1.6.1998, Paolino, in *Giust. pen.*, 1999, III, 526; Cass., Sez. VI, 15.5.1998, Vetrano, in *Cass. pen.*, 1999, 2883.

eccezione per la morte del reo⁷¹. Ma non solo: sono ritenute suscettibili di esecuzione le parti della sentenza, siano esse capi o punti, non investite dall'annullamento della Suprema Corte e con queste non essenzialmente connesse⁷².

Ad onta dell'autorevolezza delle posizioni giurisprudenziali, sembra comunque preferibile la tesi, caldeggiata dalla dottrina, secondo cui la decisione è suscettibile di passare in giudicato nella sua interezza o, quanto meno, per capi, ma non per punti, stante il difetto di autonomia di questi ultimi. La soluzione trova conforto non solo nel dettato dell'art. 648, riferito alla sentenza nel suo complesso, e nella disciplina dell'effetto sospensivo dell'impugnazione, anche se parziale, ma soprattutto nella considerazione dell'ineseguibilità della decisione sul "punto", ove se ne ammettesse l'autonomo passaggio in giudicato⁷³. Quanto alla ritenuta superfluità della previsione dell'art. 624, qualora se ne dia la lettura restrittiva suggerita in dottrina, si è correttamente ribattuto come essa non risulti inutile ma rappresenti una deroga necessaria all'art. 648 proprio per introdurre nel sistema l'eventualità di un passaggio in giudicato "frazionato", che cioè non investa l'intera decisione simultaneamente⁷⁴. Ciò non toglie che, anche per i "punti", il mancato esperimento dell'impugnazione ordinaria, nel termine perentorio stabilito dalla legge, determini l'impossibilità di un successivo riesame da parte del giudice *ad quem*. Tuttavia il fenomeno è meglio inquadrabile quale effetto di una preclusione processuale⁷⁵, scaturente dal principio devolutivo⁷⁶, sebbene talora sia impropriamente indicata come una sorta di "irrevocabilità connessa allo sviluppo del rapporto processuale"⁷⁷. La posizio-

⁷¹ Cfr. Cass., Sez. I, 29.1.1998, Ceraldi, in *Cass. pen.*, 1999, 1852.

⁷² Cfr. Cass., Sez. V, 2.7.2004, Pipitone, in *Cass. pen.*, 2006, 1507, secondo cui «in materia di esecutività delle sentenze, quando la decisione divenga irrevocabile in relazione alla affermazione di responsabilità, anche per uno solo o per alcuni dei reati contestati e contenga già l'indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare, questa deve essere messa in esecuzione in quanto l'eventuale rinvio disposto dalla Corte di cassazione relativamente ad altri reati non incide sull'immediata eseguibilità delle statuizioni residue aventi propria autonomia»; conf. Cass., Sez. I, 21.9.2012, P., *CED*, 2012/245673; Cass., Sez. I, 5.6.2012, M., *CED*, 2012/235920; Cass., Sez. I, 20.3.2000, Soldano, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, 412; Cass., Sez. VI, 20.8.1997, Maddaluno, in *Riv. pen.*, 1998, 188.

⁷³ Cfr. F. Caprioli, D. Vicoli, *Procedura*, 52.

⁷⁴ Cfr. F. Caprioli, D. Vicoli, *Procedura*, 61.

⁷⁵ Per la tradizionale nozione di preclusione, cfr. G. Chiovenda, *Cosa giudicata e preclusione*, 5; nonché V. Andrioli, *Preclusione*, 130; F. Cordero, *Le situazioni soggettive*, 191; S. Riccio, *La preclusione processuale penale*, 11.

⁷⁶ Cfr. Cass., Sez. II, 25.11.1998, Perna, in *Riv. pen.*, 1999, 389.

⁷⁷ In questo senso Cass., Sez. I, 12.2.1993, Fracapane, in *Cass. pen.*, 1994, 1268, secondo cui «l'irrevocabilità e la conseguente esecutività della sentenza penale di condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 648 e 650, debbono necessariamente riguardare il capo d'imputazione nella sua interezza, a nulla rilevando in contrario la possibilità di formazione di un giudicato parziale prevista, nel caso di annullamento con rinvio, dall'art. 624 comma 1, giacché,

ne della dottrina ha poi il vantaggio di non rappresentare un ostacolo alla declaratoria di cause di non punibilità⁷⁸.

8. La modifica e la revoca del giudicato.

La menzionata intangibilità delle sentenze e dei decreti penali di condanna, che abbiano acquisito autorità di *res iudicata* secondo le condizioni stabilite dall'art. 648, deve coordinarsi con i dati normativi in base ai quali simili pronunce possono essere eccezionalmente modificate o revocate. In talune ipotesi stabilite dalla legge processuale traspare infatti come il nostro ordinamento non abbia accolto il principio dell'**irrevocabilità assoluta**⁷⁹, dati i rischi di irrigidimento del sistema che esso avrebbe comportato⁸⁰. Qualora infatti il giudicato fosse intangibile, non si potrebbe far luogo alla sua rimozione, nel caso di condanna emessa nei confronti di persona che si dimostri in un momento successivo innocente, ovvero di pronuncia disposta nei confronti di persona ignara del procedimento, né a mere correzioni di errori in esso cristallizzati e neppure ad applicare rilevanti istituti di diritto sostanziale, ove ne sopravvenga la necessità in fase esecutiva⁸¹.

Di qui l'esigenza, avvertita dal legislatore, di dare vita a opportuni **rimedi**. Questi ultimi, benché accomunati dall'incidenza sulla decisione irrevocabile, si distinguono in **modificativi** e **revocatori** in funzione della loro attitudine, correttiva o ablativa: i primi infatti mutano il contenuto del giudicato, i secondi lo rimuovono⁸². Tra di essi merita particolare menzione **il fenomeno processuale**

in tale ultima ipotesi, si tratta di una irrevocabilità connessa allo sviluppo del rapporto processuale e limitata ad una o più statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale anche nell'ambito di un singolo capo d'imputazione, senza che però ciò incida sulla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato, richiedendo questa pur sempre la formazione di un giudicato di condanna che non può dirsi realizzato finché il soggetto rivesta comunque la qualifica di imputato». Conf., avuto riguardo ad una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione, Cass., Sez. VI, 20.8.1997, Maddaluno, cit.; Cass., Sez. I, 30.5.1994, Antonini, in *Cass. pen.*, 1996, 568; Cass., Sez. I, 10.12.1990, Teardo, *ivi*, 1992, 2769.

⁷⁸ Cfr. F. Caprioli, D. Vicoli, *Procedura*, 63.

⁷⁹ Di rilievo la posizione assunta da Cass., Sez. Un., 20.12.2005, Catanzaro, in *Cass. pen.*, 2006, 1342 che ha riconosciuto il venir meno dell'immutabilità assoluta del giudicato penale.

⁸⁰ Sul punto, per tutti, D. Vigoni, *Relatività*, 2, che ravvisa nel giudicato penale un istituto più permeabile e meno resistente rispetto al suo diretto ascendente.

⁸¹ Circa il carattere recessivo del giudicato rispetto alle esigenze di giustizia sostanziale, cfr. F. Corbi, *L'esecuzione*, 18; G. Dean, *Ideologie*, 45; M. D'Orazi, *La revisione del giudicato penale*, 164; A. Gaito, G. Ranaldi, *Esecuzione*, 45; D. Vigoni, *Relatività*, 5.

⁸² In ordine alla flessibilità del giudicato, come tale permeabile a interventi manipolativi o ablativi, cfr. G. Della Monica, *Giudicato*, 399; A. Gaito, *Concorso formale*, 990; A. Gaito, *Dagli interventi correttivi*, 892; A. Giovene, *Giudicato*, 432; S. Lorusso, *Giudice, pubblico ministero*, 80; D. Vigoni, *Relatività*, 1.

dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante (o del coimputato la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile), regolato dall'art. 587⁸³. Si tratta di istituto operante di diritto e inquadrato dalla giurisprudenza come "rimedio straordinario" che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal primo⁸⁴. Da simile ricostruzione si fa discendere che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno processuale non spiega influenza sull'esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale concernente il non impugnante o equiparato. Sebbene non manchi una posizione giurisprudenziale di segno contrario, l'indirizzo sostenuto dalle Sezioni Unite esclude che l'esecuzione di una sentenza di condanna, pronunciata nell'ambito di un processo plurisoggettivo, possa essere sospesa nei confronti dell'imputato non impugnante, nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all'art. 587, sul rilievo dell'assenza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell'esecuzione⁸⁵.

Di rilievo è anche il rapporto tra **giudicato e appello incidentale**, sotto il profilo appena analizzato. Come è noto, l'istituto, fermo il dettato dell'art. 587 per quanto attiene alla *reformatio in melius*, regola l'eventuale effetto estensivo dell'impugnazione con una previsione *ad hoc*, contemplata dall'art. 595 comma 3, la quale consente che l'imputato non appellante risenta anche negativamente del gravame proposto dal coimputato a condizione che il primo partecipi al giudizio di impugnazione. Simile partecipazione assume la funzione di condizione potestativa e immediatamente risolutiva del giudicato altrimenti formatosi nei suoi confronti per lo spirare dei termini contemplati dall'art. 585⁸⁶.

⁸³ Cfr. M. Gallo Orsi, *Impugnazione*, 691; G. De Gregorio, *La dinamica generale*, 195; nonché, con specifico riferimento al tema qui trattato, E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 189.

⁸⁴ Cfr. Cass., Sez. I, 18.6.2009, B.M.V.E., in *Arch. nuova proc. pen.*, 2009, 6, 745; nonché la sentenza capofila Cass., Sez. Un., 24.3.1995, Cacciapuoti, in *Cass. pen.*, 1995, 2497.

⁸⁵ Cfr. Cass., Sez. I, 5.5.2005, Billi, cit.; conf. Cass., Sez. V, 17.2.2004, Koshi, in *Cass. pen.*, 2005, 1325; Cass., Sez. I, 2.12.2003, Chen, cit. *Contra* Cass., Sez. I, 13.7.1994, Madio, in *Cass. pen.*, 1995, 2949, secondo cui, benché la possibilità di effetto estensivo dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 587, non osti al passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coimputato non impugnante, nondimeno l'esecuzione che venga iniziata a carico di quest'ultimo, può «essere sospesa, per ragioni di opportunità, fino all'esito del giudizio di impugnazione promosso dagli altri imputati. La valutazione di dette ragioni spetta al giudice della esecuzione il quale dovrà, all'uopo, verificare, oltre alla reale estensibilità dei motivi dedotti dagli impugnanti, anche la probabilità di un loro accoglimento e, in conseguenza di esso, di una modifica sostanziale e rilevante del giudicato nei confronti del condannato non impugnante».

⁸⁶ In questi termini E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 203; conf., Cass., Sez. VI, 22.5.2000, Taffo, *CED*, 2000/217714.

9. Il giudicato in rapporto all'incidente di esecuzione.

L'adesione del dettato codicistico al principio di **irrevocabilità relativa** del giudicato si coglie anzitutto in tema di incidenti di esecuzione. Prendendo le mosse dall'ipotesi più semplice, a carattere modificativo, viene in considerazione la rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato in sede di cognizione qualora, ai sensi dell'art. 671, al giudice dell'esecuzione sia avanzata istanza di applicazione della disciplina del **concorso formale** o del **reato continuato**⁸⁷.

Di vera e propria **revoca del titolo esecutivo** deve parlarsi, invece, con riferimento alle ipotesi di *pluries in idem* e di *abolitio criminis* contemplate, rispettivamente, dagli artt. 669 e 673. La prima disposizione, operativa in caso di concorso di una pluralità di decisioni irrevocabili per lo stesso fatto ascritto alla medesima persona, attribuisce al giudice dell'esecuzione, sia pure nel rispetto di criteri predeterminati, il potere di ordinare l'esecuzione di una delle decisioni irrevocabili, revocando le altre. La seconda previsione disciplina la revoca della decisione irrevocabile da parte del giudice dell'esecuzione al venir meno di una fattispecie di reato per intervento del legislatore o della Corte costituzionale⁸⁸.

Infine, un'ipotesi *sui generis* ma di notevole rilievo è quella dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità di una previsione non incriminatrice che conduce ad una rideterminazione in sede esecutiva del trattamento sanzionatorio⁸⁹.

9.1. I mezzi di impugnazione straordinari.

A completare il quadro degli strumenti incidenti sul giudicato concorrono le **impugnazioni straordinarie**, rappresentate dalla **revisione**, dal **ricorso straordinario per errore di fatto**⁹⁰, e dalla **rescissione del giudicato**. La prima, regolata dagli artt. 629 e seguenti, è un **rimedio revocatorio** poiché ha lo scopo di rimuovere la decisione irrevocabile di condanna e di consentire l'emissione di una sentenza di proscioglimento, così come previsto dall'art. 637 comma 2⁹¹. La sua

⁸⁷ Cfr. F. Corbi, *L'esecuzione*, 302; A. Gaito, G. Ranaldi, *Esecuzione*, 215; D. Vigoni, *Relatività*, 230.

⁸⁸ V. *infra*, Cap. VI.

⁸⁹ Cfr. Cass., Sez. I, 12.11.2014, V.L., in *D&G*, 12.12.2014, secondo la quale «successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione».

⁹⁰ Circa la natura non impugnatoria del rimedio, allorché sia diretto alla rimozione di un errore materiale, cfr. Cass., Sez. Un., 27.3.2002, De Lorenzo, in *Cass. pen.*, 2002, 2616. Nello stesso senso, in dottrina, M. Gialuz, *Il ricorso straordinario per cassazione*, 141; E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 134.

⁹¹ V. *supra*, Vol. VI, Cap. XI.

ratio essendi consiste nel superamento dello schermo formale del giudicato laddove quest'ultimo, nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 630, si ponga in rapporto di contraddizione con la verità materiale e le esigenze di giustizia sostanziale⁹².

Di scarsa applicazione pratica, ma di notevole rilievo dogmatico è anche la c.d. **revisione in peius**, regolata dall'art. 16-*septies* d.l. 15.1.1991, n. 8, conv. in legge 15.3.1991, n. 82⁹³. L'istituto disciplina l'ipotesi della rideterminazione della pena nei confronti del condannato con sentenza irrevocabile per delitti di stampo terroristico-eversivo o di criminalità organizzata che abbia fruito di benefici sulla base della collaborazione con l'autorità giudiziaria, qualora, dopo il passaggio in giudicato della decisione, le sue dichiarazioni risultino false o reticenti ovvero commetta, nel termine di dieci anni, delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza⁹⁴. Il procedimento, attivato dal procuratore generale presso la corte d'appello del distretto di emissione della sentenza, e regolato dalle disposizioni del titolo IV del libro IX del codice, in quanto applicabili, sfocia in caso di accoglimento della richiesta, **nella riforma della sentenza di condanna e nell'aggravamento del trattamento sanzionatorio**.

Il ricorso straordinario per errore di fatto⁹⁵, a differenza della revisione regolata dal codice di rito, ha carattere meramente modificativo, atteggiandosi come istituto emendativo del contenuto delle decisioni della Corte di cassazione, laddove quest'ultima sia incorsa in una falsa percezione della realtà emergente dagli atti⁹⁶. Le decisioni così viziate non sono revocate, ma corrette, come si evince dall'art. 625-*bis* ultimo comma⁹⁷.

Infine il *genus* delle impugnazioni straordinarie si è ampliato con la **rescissione del giudicato**⁹⁸. L'istituto – introdotto dall'art. 11 comma 5 della legge 28.4.2014, n. 67, cui si deve l'inserimento nel codice di rito dell'art. 625-*ter* – concorre al definitivo superamento dell'assetto imperniato sul soppresso istituto contumaciale e rappresenta, per quanto interessa in questa sede, un **nuovo rimedio ablativo del giudicato**, non necessariamente di condanna.

Ai sensi della nuova previsione, infatti, il condannato o la persona, eventualmente anche prosciolta, sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere alla Suprema Corte la rescissione del giudicato qualora provi

⁹² Cfr. F. Callari, *La firmitas*, 46; E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 50.

⁹³ La disposizione è stata introdotta dall'art. 13 legge 13.2.2001, n. 45.

⁹⁴ V. *supra*, Vol. VI, Cap. X.

⁹⁵ L'art. 625-*bis* è stato introdotto dall'art. 6 comma 6 legge 26.3.2001, n. 128, meglio nota, anche per l'eterogeneità dei contenuti, come "pacchetto sicurezza".

⁹⁶ Cfr. A. Bargi, *Ricorso straordinario*, 731; A. Capone, *Gli errori della Cassazione*, 231; M. Gialuz, *Il ricorso straordinario per cassazione*, 142; E.M. Mancuso, *Il giudicato*, 16.

⁹⁷ V. *supra*, Vol. VI, Cap. X.

⁹⁸ Cfr., tra gli altri, M. Bargis, *Impugnazioni*, 912; S. Chimichi, *Art. 625-ter*, 321.

che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'art. 583 comma 3 entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. Ove accolga la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

9.2. Il problema delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nel capitolo dei **rimedi revocatori del giudicato** si deve affrontare, sia pure per sommi capi, anche la questione, a lungo controversa, dell'individuazione, in seno al sistema processuale, dello strumento più idoneo alla rimozione di una decisione irrevocabile che sia emessa a seguito di un processo giudicato non equo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il difetto di una disciplina interna *ad hoc* ha infatti generato, in parallelo, soluzioni di natura giurisprudenziale, perlopiù incentrate sull'impiego "obliquo", se non addirittura forzato, di istituti esistenti, e ha dato luogo a ricorrenti dubbi di legittimità costituzionale, sollevati con una certa frequenza in relazione alle previsioni codicistiche che, per affinità, potevano di volta in volta assumere il ruolo di "candidate" alla soluzione del problema. Si vuole alludere ai primi tentativi, non coronati da successo, di ricorrere all'istituto della **restituzione nel termine**⁹⁹, e al ripiego sulla **revisione**, nella fattispecie di cui all'art. 630 lett. a, sfociato in una pronuncia del giudice delle leggi che ha dichiarato infondata la questione sollevata nella parte in cui la disposizione escludeva dalle ipotesi applicative l'impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che avesse accertato l'assenza di equità del processo ai sensi dell'art. 6 C.e.d.u. La *ratio* della decisione muoveva dal rilievo che prevedere, sempre e comunque, «la revisione della condanna in tutti i casi in cui si sia realizzata nel processo una invalidità in rito, che ne abbia contaminato l'equità [...] risulterebbe apertamente in contrasto sia con l'esigenza dello *stare decisis* [...], sia con la [...] funzione costituzionale del giudicato»¹⁰⁰.

Un altro espediente è consistito nell'impiego analogico del **ricorso straordinario ex art. 625-bis**¹⁰¹, per le violazioni del diritto di difesa consumate in sede di legittimità¹⁰². Non sono mancate, infine, proposte di soluzioni compromissorie, imperniate sull'**incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670**¹⁰³, allo scopo di conseguire non già la rimozione, ma la declaratoria di ineseguibilità del giudicato,

⁹⁹ Cfr. Cass., Sez. V, 15.11.2006, Cat Berro, in *Cass. pen.*, 2007, 1459; Cass., Sez. I, 12.7.2006, Somogyi, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 85.

¹⁰⁰ Cfr. C. cost., 30.4.2008, n. 129.

¹⁰¹ V. *supra*, Vol. VI, Cap. X.

¹⁰² Cfr. Cass., Sez. VI, 12.11.2008, Drassich, in *Cass. pen.*, 2009, 1457.

¹⁰³ V. *infra*, Cap. VI.